

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CGF

(2012/2013)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 029/CGF– RIUNIONE DEL 20 AGOSTO 2012**

Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Dott. Umberto MAIELLO; Componente supplente: Dott. Lucio MOLINARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Franco DI MARIO – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO DEL CALCIATORE CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6, 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012)

Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Mario Cassano per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, realizzando un risultato con un numero di reti segnate che determinasse per gli scommettitori il cd. "over", al fine di favorire l'esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 dal gruppo degli "zingari". Il Procuratore Federale rilevava, a carico del Sig. Cassano, altresì, le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. consistenti nell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché nella pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12.

Il Sig. Cassano, con il medesimo atto, veniva, altresì, deferito per violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, C.G.S. per aver, dopo aver ricevuto alcune informazioni dal Sig. Carrobbio in merito alla gara Siena/Albinoleffe del 29 maggio 2011, effettuato una rilevante scommessa su un under riguardo l'esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro.

Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Cassano respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e condannava il Sig. Cassano stesso alla squalifica per nove mesi.

In relazione alla gara Siena/Piacenza, i giudici di prime cure ritenevano, infatti, raggiunta la prova circa l'effettiva commissione da parte del Sig. Cassano degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Sig. Gervasoni. Secondo la Commissione, invero, le predette dichiarazioni erano state confermate da fatti obiettivi, quali la

precisa individuazione dei soggetti promotori dell'illecito (Ilievski e Gegic), l'indicazione non generica dei soggetti coinvolti nell'illecito (Gervasoni, Cassano e Catinali), l'ammontare della somma percepita (€20.000,00 a testa) per l'attività illecita posta in essere con successo, la conferma integrale del Sig. Carobbio, che aveva ammesso di essere stato a conoscenza dell'illecito negli stessi termini indicati dal Sig. Gervasoni, e lo svolgimento della gara con il risultato sull'over già dopo i primi 45 minuti di gioco. In merito al Sig. Cassano, la Commissione riteneva poco convincenti le dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi alla Procura Federale, dal momento che il medesimo ricorrente si limitava a ricordare di aver effettuato due parate miracolose prima che si fosse concretizzato il pattuito "over", parate queste poco rilevanti considerato che il predetto "over" si era concretizzato già alla fine del primo tempo. Inoltre, la Commissione respingeva la richiesta del Sig. Cassano di essere prosciolto alla luce del principio *in dubio pro reo*, in quanto la stessa non poteva trovare accoglimento in ragione del pieno convincimento raggiunto dalla Commissione medesima circa la responsabilità del calciatore stesso.

Anche in relazione alla gara Siena/Albinoleffe, i Giudici di prime cure confermavano la violazione da parte del calciatore deferito delle suddette norme, in virtù della prova raggiunta circa la scommessa effettuata dal Sig. Cassano medesimo, sfruttando le informazioni che il Sig. Carobbio aveva comunicato al Sig. Gervasoni e ricavando un'ingente somma di denaro.

Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Cassano ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma. La difesa del Sig. Cassano, in primo luogo, rileva come la Commissione non si sarebbe pronunciata sull'istanza di rinvio e/o sospensione del dibattimento sportivo in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura di Cremona, nonché sulle richieste istruttorie, dallo stesso avanzate nella propria memoria difensiva.

Inoltre, secondo il calciatore in questione, la Commissione avrebbe utilizzato, nella valutazione del caso di specie, il meccanismo della valutazione indiziaria, secondo le regole processuali penali, apparendo contraddittoria nelle corrispondenti determinazioni sull'applicazione delle regole processuali: in particolare, i Giudici di primo grado avrebbero violato le regole del principio di difesa, non avendo disposto le audizioni dei Sig.ri Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio nel contraddittorio delle parti sulle circostanze di cui ai capi di incolpazione.

In merito alla gara Siena/Piacenza, il Sig. Cassano sottolinea come l'unica chiamata diretta di reità sarebbe stata svolta dal Sig. Gervasoni, le cui dichiarazioni, tra l'altro, a detta del deferito medesimo, non sarebbero attendibili, mentre l'ulteriore richiamo al nome del Sig. Cassano stesso (ovvero alle dichiarazioni del Sig. Carobbio) dovrebbe essere considerato come chiamata di reità indiretta e, conseguentemente, priva di rilevanza processuale. In relazione alla gara in esame, il Sig. Cassano aggiunge, altresì, che la prestazione sportiva di particolare livello dallo stesso svolta avrebbe dovuto essere valutata quale confliggente rispetto ad un accordo illecito e non avrebbe potuto essere superata dalla riflessione che "l'over si concretizzava già alla fine del primo tempo".

Anche in merito alla partita Siena – Albinoleffe, la difesa del Sig. Cassano sostiene che l'unica chiamata diretta di reità sarebbe stata svolta dal solo Sig. Gervasoni, mentre non corrisponderebbe al vero la circostanza che il calciatore in questione avrebbe ricevuto notizia circa il possibile esito della partita da parte del Sig. Carobbio. Tale circostanza, a detta del Sig. Cassano, non emergerebbe da alcun atto presente nel fascicolo di indagine ed, anzi, sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni rese dal Sig. Zamperini.

All'udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l'appellante sono presenti gli avvocati Francesco Maresca e Gianluca Vecchio, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell'appello.

In relazione alla posizione del tesserato Mario Cassano, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011 ed alla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e, limitatamente alla prima delle gare citate, perché ribadite dal tesserato Carobbio, il quale ha riferito di aver saputo dal medesimo Gervasoni della combine della gara medesima e del coinvolgimento dell'appellante.

Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di un soggetto con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità.

Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Cassano nel tentativo di combine della gara Siena - Piacenza e la violazione del divieto di effettuare scommesse per la gara Albinoleffe - Siena.

Ed, invero, secondo quanto riferito dal Gervasoni, quest'ultimo, in relazione alla gara Siena - Piacenza, su richiesta di alcuni esponenti del gruppo dei cosiddetti "zingari", si è fatto promotore di una combine avente ad oggetto un risultato di "over", coinvolgendo anche, tra l'altro, il tesserato Cassano e percependo, sia il medesimo Gervasoni che l'appellante, la somma di €20.000,00.

In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all'A.G. di Cremona, in data 27 dicembre 2011, riferiva quanto segue: "Effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Loro volevano che noi perdessimo con l'over, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela: pertanto si decise per un semplice over, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l'incontro si concluse sul 3 a 2 per noi. Io, Cassano e Catinali abbiamo percepito € 20.000,00 a testa per il nostro contributo".

In data 13 aprile 2012, inoltre, il medesimo Gervasoni, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, affermava: "Confermo che solo noi tre eravamo nella stanza di Ilievski dove eravamo tutti alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi, ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte."

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita è stata confermata dal tesserato Carobbio, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 29 febbraio 2012, con dichiarazioni autoaccusatorie, ha riferito che, "in occasione di una cena (con Gervasoni, Gecic e Ilievski, n.d.r.)", Gervasoni gli disse che "Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011 era stata combinata con il coinvolgimento suo, di Catinali e di Cassano". Circostanza, peraltro, confermata dallo stesso Carobbio in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 10 luglio 2012 (Gervasoni "mi disse che lui, Catinali e Cassano si erano "venduti" la gara che prevedeva un over").

Altro elemento che, a giudizio della Corte, conferma l'attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni risiede nel fatto che il risultato "combinato" di over si è effettivamente realizzato già alla fine del primo tempo.

E', pertanto, comprovata la partecipazione alla combine in questione del tesserato Cassano, il quale, avvicinato da Gervasoni, accettò evidentemente l'offerta di combine e percepì la somma di € 20.000,00.

Parimenti attendibili, perché, come detto, estremamente dettagliate in ordine a circostanze e a nomi dei soggetti coinvolti, risultano essere le dichiarazioni di Gervasoni relative alla gara Albinoleffe/Siena.

Su detta gara, Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi alla Procura di Cremona in data 12 marzo 2012, ha, invero, avuto modo di riferire: "si tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e Cassano per scommettere nella seguente situazione: si trattava della partita Albinoleffe/Siena....(OMISSIS).....pertanto, io e Cassano abbiamo scommesso sull'under (meno di tre gol) € 5.000,00 a testa realizzando una vincita netta che si pensava fosse di € 18.000,00 complessivi mentre in realtà Cassano ha ricevuto € 9.000,00 netti. Ci siamo appunto rivolti a Zamperini che conosceva questa persona che aveva a che fare con l'agenzia."

In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto infondate le richieste di rinvio e/o sospensione ed istruttorie avanzate dalla difesa del Cassano, nonché del tutto irrilevanti le circostanze riferite da quest'ultima in sede di ricorso.

In via preliminare, la Corte intende, sia pur sinteticamente, affrontare la richiesta di rinvio e/o sospensione del dibattimento sportivo in attesa della definizione del procedimento penale pendente davanti alla Procura di Cremona ed alla richiesta istruttoria di audizione di Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio.

In ordine alla prima richiesta, secondo la Corte, è appena il caso di precisare l'assoluta indipendenza del processo sportivo rispetto al processo penale, che, peraltro, non risulta, in linea di principio, pregiudiziale al primo.

Con riferimento, invece, alla richiesta di audizione di Gervasoni e Carobbio, la Corte ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l'altro:

- detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell'ordinamento sportivo, né, d'altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni;

- tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti.

In relazione all'irrelevanza delle circostanze di merito evidenziate dalla difesa del Cassano e segnatamente delle presunte contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dai tesserati Gervasoni e Carobbio, la Corte fa presente che, in realtà, dette contraddizioni si limitano alla circostanza, riferita da Gervasoni e negata da Carobbio, della conoscenza di quest'ultimo della combine della gara Siena - Piacenza e del "regalo", consistente in una somma di denaro, ottenuto dallo stesso Carobbio da parte degli esponenti del gruppo dei cosiddetti "zingari" per il suo contributo.

Orbene, fermo restando che tutte le altre dichiarazioni rese dai due tesserati in questione coincidono, la Corte ritiene che la sopra ricordata apparente contraddizione ben può essere spiegata con il fatto che Carobbio, negando le circostanze riferite da Gervasoni, ha voluto evitare il suo coinvolgimento diretto nella combine della gara in questione.

Per quanto riguarda i motivi specifici di impugnazione sviluppati dalla difesa di Cassano sulla gara Siena/Piacenza, la Corte precisa che non appare rilevante, al fine di escludere il coinvolgimento del ricorrente nella "combine", la mancata individuazione di altri tesserati coinvolti in quest'ultima (su questo argomento, la Corte ricorda che, come premesso, questa decisione viene assunta allo stato degli atti e non si può, quindi, escludere che venga successivamente provato e contestato agli interessati il loro coinvolgimento), né l'ottima prestazione sportiva offerta da Cassano medesimo nel corso della partita in esame (su quest'ultimo punto, la Corte condivide, peraltro, quanto affermato dalla decisione impugnata in relazione al fatto che l'over si era concretizzato già alla fine del primo tempo).

In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Cassano in relazione all'illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, con la conseguente impossibile "utilizzazione del principio in dubio pro reo", come richiesto in sede di ricorso.

In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/F.I.G.C. del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012).

In ordine, infine, alle difese svolte da Cassano sugli addebiti mossigli per la gara Albinoleffe/Siena, la Corte, vista l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Gervasoni, che risultano, come detto, estremamente dettagliate, ritiene irrilevante la mancata conferma delle stesse da parte di Zamperini.

La Corte considera, pertanto, raggiunta la prova anche dell'avvenuta violazione, da parte dello stesso tesserato, del divieto di effettuare scommesse per la gara Albinoleffe - Siena.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cassano Mario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIATORE CATINALI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Edoardo Catinali per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, realizzando un risultato con un numero di reti segnate che determinasse per gli scommettitori il cd. "over", al fine di favorire l'esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 dal gruppo degli "zingari". Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Catinali, altresì, le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. consistenti nell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché nella pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12.

Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare, il Sig. Catinali respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e lo condannava alla squalifica per 3 anni e 6 mesi.

In particolare, i Giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova circa l'effettiva commissione da parte del Sig. Catinali degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Sig. Gervasoni. Secondo la Commissione, invero, le predette dichiarazioni erano state confermate da fatti obiettivi, quali la precisa individuazione dei soggetti promotori dell'illecito (Ilievski e Gegic), l'indicazione dei soggetti coinvolti nell'illecito non generica (Gervasoni, Cassano e Catinali), l'ammontare della somma percepita (€ 20.000,00 a testa) per l'attività illecita posta in essere con successo, la conferma integrale del Sig. Carobbio, che aveva ammesso di essere stato a conoscenza dell'illecito negli stessi termini indicati dal Sig. Gervasoni, e lo svolgimento della gara con il risultato sull'over già dopo i primi 45 minuti di gioco. In merito al Sig. Catinali, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva poco convincenti le dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi alla Procura Federale, dal momento che il medesimo ricorrente si era limitato a rappresentare cattivi rapporti con il Sig. Gervasoni, il quale avrebbe insultato spesso la città di Napoli, quale città natale del Sig. Catinali medesimo, ed avrebbe, pertanto, coinvolto il ricorrente stesso nella vicenda in questione "per pura cattiveria". Inoltre, secondo la Commissione, le vicende personali del Sig. Catinali, occorse in concomitanza della gara in questione, oltre a non risultare provate, non sarebbero idonee ad escludere la responsabilità del ricorrente medesimo.

Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Catinali ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma. La difesa del Sig. Catinali assume l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del Sig. Gervasoni, in quanto (i) vi sarebbero contraddizioni e discrasie tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle del Sig. Carobbio, (ii) le predette dichiarazioni non sarebbero state mai confermate, sia in ambito penale, sia in ambito sportivo, (iii) l'allora portiere del Piacenza avrebbe confermato i cattivi rapporti esistenti tra il Sig. Gervasoni ed il ricorrente medesimo, rendendo maggiormente credibile la tesi di quest'ultimo circa l'intenzione del Sig. Gervasoni stesso di danneggiare e pregiudicare la carriera del Sig. Catinali.

La difesa del ricorrente aggiunge, altresì, che del tutto ingiustamente e frettolosamente sarebbe stata accantonata dalla Commissione la circostanza relativa alla patologia che il figlio del Sig. Catinali medesimo avrebbe contratto proprio in concomitanza con la gara: a tal proposito, il Sig. Catinali rileva come i giudici di primo grado avrebbero dovuto valutare attentamente tale

circostanza, ritenendo impossibile che un padre impegnato nell'accudire il figlio gravemente malato potesse, invece, occuparsi di alterare i risultati di partite di calcio.

All'udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l'appellante è presente l'Avv. Chiacchio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell'appello.

In relazione alla posizione del tesserato Edoardo Catinali, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e perché ribadite dal tesserato Carobbio, il quale ha riferito di aver saputo dal medesimo Gervasoni della combine della gara in questione e del coinvolgimento dell'appellante.

Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di taluni soggetti con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità.

Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Catinali nel tentativo di combine della gara sopra ricordata.

Ed, invero, secondo quanto riferito dal Gervasoni, quest'ultimo, in relazione all'anzidetta gara, su richiesta di alcuni esponenti del gruppo dei cosiddetti "zingari", si è fatto promotore di una combine avente ad oggetto un risultato di "over", coinvolgendo anche, tra l'altro, il tesserato Catinali e percependo, sia il medesimo Gervasoni che l'appellante, la somma di €20.000,00.

In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all'A.G. di Cremona, in data 27 dicembre 2011, riferiva quanto segue: "Effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Loro volevano che noi perdessimo con l'over, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela: pertanto si decise per un semplice over, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l'incontro si concluse sul 3 a 2 per noi. Io, Cassano e Catinali abbiamo percepito € 20.000,00 a testa per il nostro contributo".

In data 13 aprile 2012, inoltre, il medesimo Gervasoni, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, affermava: "Confermo che solo noi tre eravamo nella stanza di Ilievski dove eravamo tutti alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi, ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte."

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita è stata confermata dal tesserato Carobbio, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 29 febbraio 2012, con dichiarazioni autoaccusatorie, ha riferito che, "in occasione di una cena (con Gervasoni, Gecic e Ilievski, n.d.r.)", Gervasoni gli disse che "Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011 era stata combinata con il coinvolgimento suo, di Catinali e di Cassano". Circostanza, peraltro, confermata dallo stesso Carobbio in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 10 luglio 2012 (Gervasoni "mi disse che lui, Catinali e Cassano si erano "venduti" la gara che prevedeva un over").

Altro elemento che, a giudizio della Corte, conferma l'attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni risiede nel fatto che il risultato "combinato" di over si è effettivamente realizzato già alla fine del primo tempo.

E', pertanto, comprovata la partecipazione alla combine in questione del tesserato Catinali, il quale, avvicinato da Gervasoni, accettò evidentemente l'offerta di combine e percepì la somma di € 20.000,00.

In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto irrilevanti alcune circostanze riferite dalla difesa dell'appellante in sede di ricorso, circostanze che, infatti, non incidono minimamente sulla sostanza della vicenda che qui ci occupa.

La Corte si riferisce, in particolare, alle presunte contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dai tesserati Gervasoni e Carobbio.

In realtà, dette contraddizioni si limitano alla circostanza, riferita da Gervasoni e negata da Carobbio, della conoscenza di quest'ultimo della combine in esame e del "regalo", consistente in

una somma di denaro, ottenuto dallo stesso Carobbio da parte degli esponenti del gruppo dei cosiddetti “zingari” per il suo contributo.

Orbene, fermo restando che tutte le altre dichiarazioni rese dai due tesserati in questione coincidono, la Corte ritiene che la sopra ricordata apparente contraddizione ben può essere spiegata con il fatto che Carobbio, negando le circostanze riferite da Gervasoni, ha voluto evitare il suo coinvolgimento diretto nella combine della gara in esame.

Parimenti irrilevante appare la circostanza riferita da Catinali in relazione ai motivi di astio di Gervasoni nei suoi confronti, perché, anche a volerlo ammettere per vero, il fatto che tra i due tesserati non ci fossero buoni rapporti e si verificassero continui litigi per motivi tecnici e per la città di provenienza dell'appellante non può davvero essere considerato sufficiente a giustificare una così grave chiamata in correità.

Da ultimo, sempre irrilevante, ai fini processuali, e, comunque, come affermato dalla CDN, non sufficiente ad escludere la responsabilità dell'appellante rispetto ai fatti ascrittigli risulta la circostanza relativa alla patologia sofferta dal figlio di Catinali nel periodo in cui si è disputata la gara.

In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Catinali in relazione all'illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011.

In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori / FIGC del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Catinali Edoardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

15) RICORSO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/TORINO 7.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Alessandro Pellicori per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Siena - Torino del 7 maggio 2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, anche al fine di favorire l'esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, provvedendo a contattare il Sig. Gervasoni per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommettitori degli “zingari” un pareggio con più reti che consentisse di scommettere sull'”over” e sul risultato finale. Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Pellicori, altresì, l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. consistente nella pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12.

Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare, il Sig. Pellicori respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte, ad eccezione della circostanza aggravante, e lo condannava alla squalifica per 3 anni.

I giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova circa l'effettiva commissione da parte del Sig. Pellicori degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione dell'evidente scopo strumentale della

versione resa dallo stesso in merito al contenuto della telefonata effettuata al Sig. Gervasoni, la quale, a detta del deferito medesimo, sarebbe stata volta unicamente all'effettuazione di una scommessa della gara, il cui provento avrebbe contribuito a risolvere i problemi economici da cui sarebbe stato afflitto. A tal proposito, la Commissione Disciplinare evidenziava come il Sig. Pellicori avesse già dimostrato, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese all'A.G. di Cremona, di essere a conoscenza dei meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, nonché dei personaggi in grado di alterare le partite stesse e dei soggetti finanziatori.

Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Pellicori ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma. La difesa del Sig. Pellicori, in primo luogo, rileva come la Commissione avrebbe erroneamente costruito la propria decisione basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni e, quindi, sul colloquio telefonico avvenuto tra quest'ultimo ed il ricorrente, senza tener conto di quanto sostenuto, invece, dal Sig. Pellicori stesso. Inoltre, a detta del ricorrente, in merito a tale telefonata, non vi sarebbero prove sulla presunta colpevolezza del ricorrente oltre alla dichiarazione del Sig. Gervasoni, dal momento che non sarebbero agli atti riscontri esterni, né testimoni che avrebbero assistito a tale conversazione, né registrazioni e/o trascrizioni della stessa. Tra l'altro, secondo la difesa del ricorrente, le versioni di quest'ultimo e del Sig. Gervasoni divergerebbero sia sul contenuto sostanziale della telefonata, sia sulla relativa collocazione temporale, sia sulla presenza di una seconda conversazione avvenuta pochi minuti dopo la prima e riferita dal solo ricorrente medesimo.

Il Sig. Pellicori aggiunge, altresì, che la Commissione avrebbe errato (i) nel sostenere che il Sig. Gervasoni non avrebbe alcun interesse a coinvolgere il Sig. Pellicori nella vicenda oggetto del presente giudizio, dal momento che estendendo l'ambito dei presunti "correi", il Sig. Gervasoni stesso alleggerirebbe la propria posizione e la propria responsabilità, (ii) nel considerare le dichiarazioni del ricorrente come strumentali, in quanto il GIP di Cremona avrebbe valorizzato la ricostruzione operata dal Sig. Pellicori medesimo al tal punto da fare diventare la stessa perno della propria ordinanza di scarcerazione di quest'ultimo, (iii) nel cercare riscontri circa la presunta conoscenza da parte del Sig. Pellicori dei meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, "emigrando" in un altro procedimento disciplinare, nonché (iv) nel sostenere che dagli accertamenti eseguiti emergerebbe il tentativo del ricorrente di alterare il risultato della gara in oggetto, dal momento che non vi sarebbe alcuna prova certa diretta a dimostrare tale condotta.

La difesa del Sig. Pellicori evidenzia, inoltre, come le dichiarazioni del Sig. Gervasoni siano, ad ogni modo, del tutto inattendibili, in ragione sia del fatto che (i), in un primo momento, quest'ultimo avrebbe contestato ogni addebito nei suoi confronti, per poi ritrattare, (ii) avrebbe cominciato, per sua stessa ammissione, a "combinare" partite già quando era nel pieno della propria carriera agonistica, (iii) avrebbe riferito alla Procura Federale in ordine ad una cinquantina di partite, ricordandosi di tutti i calciatori coinvolti e di tutti i risultati, dimostrando, di conseguenza, la propria inattendibilità. Alla luce di quanto sopra, nel proprio atto difensivo, il ricorrente chiede che il Sig. Gervasoni venga ascoltato in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, su tutte le circostanze oggetto di contestazione.

All'udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l'appellante è presente l'avvocato Paolo Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell'appello.

In relazione alla posizione del tesserato Alessandro Pellicori, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e, limitatamente all'avvenuto contatto telefonico tra i due soggetti, perché ammesse dal medesimo appellante.

Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di un soggetto con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità.

Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Pellicori nel tentativo di combine della gara in esame.

In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all'A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: "In occasione della partita Siena/Torino del 7 maggio 2011 terminata 2 a 2, fui contattato da Pellicori Alessandro, che giocava nel Torino e che aveva giocato con me nel Mantova, che mi chiese se c'era la possibilità, tramite Gecic, che naturalmente conosceva per i suoi trascorsi nel Mantova, di concludere un accordo per un over con un pareggio (che sarebbe servito ad entrambe le squadre). Penso che Pellicori fosse d'accordo tantomeno con qualcuno dei suoi compagni. Gecic disse che la quota era troppo bassa e che non era opportuno un intervento degli zingari."

In data 13 aprile 2012, inoltre, il medesimo Gravasoni, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, affermava: "Pellicori mi contattò per telefono, credo una settimana o dieci giorni prima dell'incontro di calcio, chiedendomi se grazie ai miei contatti con Gecic era possibile combinare il risultato della partita Siena/Torino con un pareggio più un over"

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita in relazione al contatto telefonico è stata confermata dall'appellante, nonostante quest'ultimo contesti la collocazione temporale ed il contenuto della stessa, nonché affermi di aver subito dopo nuovamente contattato Gervasoni per invitarlo a non procedere.

Elemento decisivo che, a giudizio della Corte, conferma l'attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni risiede, invero, nel fatto che, attraverso la pacifica telefonata avvenuta tra lo stesso e l'appellante, come correttamente rilevato anche nella sentenza impugnata, appare evidente che quest'ultimo conoscesse perfettamente i meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, nonché i personaggi in grado di porre in essere tale alterazione ed i soggetti finanziatori.

Tale approfondita conoscenza degli anzidetti meccanismi e personaggi viene, a parere della Corte, altresì, confermata dal fatto che il Pellicori risulta anche coinvolto negli illeciti relativi alle gare del Mantova oggetto del deferimento n.33/pf/11-12, che saranno oggetto di altro procedimento.

E', pertanto, comprovata la partecipazione alla combine della gara Siena/Torino del tesserato Pellicori.

In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto infondate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa del Pellicori, nonché del tutto irrilevanti le circostanze riferite da quest'ultima in sede di ricorso.

In via preliminare, la Corte, in ordine alla richiesta istruttoria di audizione di Carlo Gervasoni, ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l'altro:

- detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell'ordinamento sportivo, né, d'altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni;

- tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti.

In relazione all'irrelevanza delle circostanze di merito evidenziate dalla difesa del Pellicori e segnatamente delle presunte contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dal tesserato Gervasoni e dall'appellante in relazione alla nota telefonata, la Corte fa presente che, in realtà, dette contraddizioni si limitano alla collocazione temporale, al contenuto di detta telefonata ed alla presunta seconda telefonata effettuata da Pellicori.

Orbene, a tal proposito, la Corte ribadisce l'attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni opposta all'irrelevanza delle dichiarazioni dell'appellante volte evidentemente a negare il suo coinvolgimento nella combine in esame, nonché il fatto che, come già precisato, raggiunta, attraverso la confessione di Pellicori, la piena prova dell'evento-telefonata, sia pur in presenza di

diverse dichiarazioni, risulta pienamente dimostrata la piena conoscenza, da parte dell'appellante, dei meccanismi di alterazione dei risultati e dei personaggi coinvolti negli illeciti.

In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Pellicori in relazione all'illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Torino del 7 maggio 2011.

In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/F.I.G.C. del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pellicori Alessandro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DEL CALCIATORE PESOLI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE 21.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Emanuele Pesoli per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Siena/Varese del 21 maggio 2011, in concorso con il Sig. Gervasoni, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e chiedendo al Sig. Gervasoni medesimo di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a pareggiare la gara.

Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare, il Sig. Pesoli respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e lo condannava alla squalifica per tre anni.

In particolare, i giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova circa l'effettiva commissione da parte del Sig. Pesoli degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione della circostanza per cui le dichiarazioni sia del Sig. Gervasoni, sia del Sig. Carobbio, rese sia in sede penale sia sportiva, chiamavano automaticamente in correità il ricorrente, nei cui confronti non emergevano motivi di risentimento e/o interesse al suo coinvolgimento. La Commissione rilevava, altresì, che il medesimo Sig. Pesoli, pur negando il tentativo di illecito, non ha potuto fare a meno di ammettere l'esistenza, già nei dieci giorni precedenti la gara in questione, di contatti telefonici con il Sig. Gervasoni.

Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Pesoli ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma. La difesa del Sig. Pesoli, in primo luogo, rileva come la Commissione avrebbe erroneamente costruito la propria decisione basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni e dal Sig. Carobbio e, quindi, sui colloqui telefonici e presunti contatti avvenuti tra i predetti soggetti ed il ricorrente medesimo, senza tener conto della circostanza per cui, in merito a tali contatti e telefonate, non vi sarebbero prove sulla presunta colpevolezza del Sig. Pesoli stesso oltre alle dichiarazioni del Sig. Gervasoni e del Sig. Carobbio, dal momento che non sarebbero agli atti riscontri esterni, né testimoni che avrebbero assistito a tale conversazioni e/o contatti. Il Sig. Pesoli lamenta, altresì, di essere stato incolpato con riferimento ad una gara sulla quale non sarebbe mai stato ascoltato ed in merito alla quale non gli era stata mossa alcuna contestazione: nel corso dell'interrogatorio dinanzi alla Procura

Federale, il ricorrente sarebbe stato sentito solo ed esclusivamente in riferimento alla partita Varese/Piacenza del 29 maggio 2011, mentre gli organi inquirenti non avrebbero fatto alcun cenno alla gara Siena/Varese, oggetto del presente procedimento. Secondo la difesa del ricorrente, tale comportamento degli organi inquirenti determinerebbe una vera e propria violazione del diritto di difesa del Sig. Pesoli medesimo, viziando, in tal modo, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Inoltre il ricorrente sostiene (i) che non corrisponderebbe a verità quanto sostenuto dal Sig. Gervasoni in merito alla presunta richiesta avanzata a quest'ultimo dal Sig. Pesoli stesso di verificare la disponibilità del Siena a pareggiare con il Varese, (ii) che le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni evidenzerebbero gravi contraddizioni, soprattutto in merito alla presunta disponibilità del Varese a perdere la partita in questione, come sostenuto dallo stesso in un primo momento, ovvero a pareggiare, come poi ritrattato in seguito, (iii) che, poiché nessuna incolpazione è stata ascritta ai Sig.ri Pesoli e Gervasoni in merito alla partita Varese – Piacenza, sembrerebbe che gli organi inquirenti non abbiano, in riferimento a detta gara, ritenuto attendibili le dichiarazioni del Gervasoni medesimo, con la conseguenza che, a detta del ricorrente, anche nel caso in questione, le predette affermazioni non avrebbero dovuto essere ritenute credibili, (iv) che il Sig. Pesoli non avrebbe mai avuto alcun contatto con il Sig. Carobbio, a differenza di quanto da quest'ultimo affermato.

Il Sig. Pesoli aggiunge, altresì, che la Commissione avrebbe errato nel sostenere che le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni fossero attendibili in quanto “autoaccusatorie”, nonché che il Sig. Gervasoni medesimo non avesse alcun interesse a coinvolgere il Sig. Pesoli nella vicenda oggetto del presente giudizio, dal momento che estendendo l'ambito dei presunti “correi”, il Sig. Gervasoni stesso alleggerirebbe la propria posizione e la propria responsabilità.

A tal proposito, la difesa del Sig. Pesoli evidenzia, inoltre, come le dichiarazioni del Sig. Gervasoni siano, ad ogni modo, del tutto inattendibili, in ragione sia del fatto che (i), in un primo momento, quest'ultimo avrebbe contestato ogni addebito nei suoi confronti, per poi ritrattare, (ii) avrebbe cominciato, per sua stessa ammissione, a “combinare” partite già quando era nel pieno della propria carriera agonistica, (iii) avrebbe riferito alla Procura Federale in ordine ad una cinquantina di partite, ricordandosi di tutti i calciatori coinvolti e di tutti i risultati, dimostrando, di conseguenza, la propria inattendibilità. Alla luce di quanto sopra, nel proprio atto difensivo, il ricorrente chiede che i Sig.ri Gervasoni e Carobbio vengano ascoltati in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, su tutte le circostanze oggetto di contestazione, richiesta questa già formulata in primo grado e, a detta del Sig. Pesoli, ingiustamente respinta dalla Commissione Disciplinare.

All'udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l'appellante è presente l'avvocato Paolo Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell'appello.

In relazione alla posizione del tesserato Emanuele Pesoli, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Varese del 21 maggio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e, limitatamente all'avvenuto contatto telefonico e via sms tra i due soggetti, perché ammesse dal medesimo appellante.

Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di un soggetto con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità.

Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Pesoli nel tentativo di combine della gara in esame.

In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all'A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: “io contattai il giocatore Pesoli del Varese sia a mezzo telefono che a mezzo Skype, con riferimento alla partita Varese/Piacenza, per verificare se il Varese fosse disposto a perdere. Astrattamente il Varese sarebbe stato anche disponibile a combinare una sconfitta nel caso di un adeguato compenso, ma era loro necessario verificare il risultato della

partita precedente Siena/Varese. Il Pesoli mi chiese se io conoscevo qualcuno del Siena per verificare se loro fossero disposti a loro volta a pareggiare con il Varese. Pertanto contattai Carobbio per verificare questa possibilità, ma lui mi disse subito che non potevano fare nulla in quanto si trattava dell'ultima partita casalinga del Siena con Conte come allenatore ed inoltre venivano da una brutta sconfitta ad Ascoli dove avevano perso 3 a 2 dopo che stavano vincendo 2 a 0, pertanto non si concluse né l'una né l'altra combine. Dopo la sconfitta per 5 a 0 con il Siena, contattai nuovamente Pesoli per vedere se aveva ancora la disponibilità a perdere, ma lo trovai piuttosto indeciso ed alla fine contro propose un pareggio che al Piacenza purtroppo non interessava. Gli zingari erano informati di queste trattative, ma non furono mai coinvolti in quanto non si giunse mai ad un accordo.”

Inoltre, il tesserato Carobbio, in sede di interrogatorio innanzi all'A.G. di Cremona in data 17 aprile 2012 e innanzi alla Procura Federale in data 10 luglio 2012, confermando le sopra ricordate dichiarazioni di Gervasoni, affermava: “quanto alla partita Siena – Varese del 21 maggio 2011 finita 5 a 0, fu Gervasoni a contattarmi rappresentandomi un'iniziativa del Pesoli, che giocava nel Varese, ai fini della manipolazione della partita. Io risposi a Gervasoni e allo stesso Pesoli, con il quale ho avuto dei contatti forse a mezzo Skype, che non c'erano le condizioni in quanto era l'ultima nostra partita in casa e quindi l'ultima in cui Conte faceva l'allenatore.”

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita in relazione al contatto telefonico e via SMS è stata confermata dall'appellante, nonostante quest'ultimo contesti il contenuto delle conversazioni intervenute.

A quest'ultimo proposito, la Corte condivide il ragionamento della CDN sul punto che non appare davvero credibile che Gervasoni, peraltro autore di altri illeciti della stessa natura già accertati, attraverso i pacifici contatti intervenuti, “intendesse acquisire da Pesoli informazioni sullo stato di salute del Varese e della formazione che sarebbe scesa in campo” nella gara Varese/Piacenza del 29 maggio 2011.”

E', pertanto, comprovata la partecipazione alla combine della gara Siena/Varese del tesserato Pesoli.

In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto infondate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa del Pesoli, nonché del tutto irrilevanti le circostanze riferite da quest'ultima in sede di ricorso.

In via preliminare, la Corte, in ordine alla richiesta istruttoria di audizione di Gervasoni e Carobbio, ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l'altro:

- detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell'ordinamento sportivo, né, d'altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni;
- tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti.

Con riferimento al fatto che Pesoli non sarebbe stato ascoltato dalla procura Federale in relazione alla gara Siena/Varese, la Corte ritiene, invece, che sia appena il caso di precisare che l'audizione non rappresenta un elemento pregiudiziale al deferimento e necessario per porre in essere lo stesso, essendo, per definizione, in ogni caso salvaguardato il diritto di difesa del deferito nei gradi di giudizio previsti dal processo sportivo.

In relazione all'irrilevanza delle circostanze di merito evidenziate dalla difesa del Pesoli e segnatamente delle presunte contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni rese dal tesserato Gervasoni in ordine alla disponibilità del Varese a pareggiare o perdere la gara con il Piacenza, la Corte fa presente che, in realtà, dette contraddizioni riguardano una gara diversa da quella in esame e si limitano all'oggetto dell'accordo (sconfitta o pareggio del Varese, appunto), non incidendo in alcun modo rispetto alle vicende che hanno portato al deferimento di Pesoli.

In presenza delle suddette risultanze probatorie, nessun rilievo, inoltre, può esser dato al fatto che la Procura Federale non abbia ritenuto di procedere ad alcun deferimento per la gara Varese –

Piacenza, come anche al fatto che Pesoli, in occasione dei contatti avuti con Gervasoni, non abbia indicato il nome dei propri compagni di squadra coinvolti nella possibile combine.

Ciò posto, la Corte ribadisce l'attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni, confermate da Carobbio, opposta all'irrilevanza delle dichiarazioni dell'appellante volte evidentemente a negare il suo coinvolgimento nella combine in esame.

In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Pesoli in relazione all'illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Varese del 21 maggio 2012.

In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/F.I.G.C. del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pesoli Emanuele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete